

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.22

NUGNES

Al comma 1 le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti “dodici settimane”.

22.9

EMENDAMENTO

ART. 49

ACCOTO, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) alla lettera b), aggiungere alla fine il seguente periodo: “Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499”;
- 2) alla lettera c), eliminare le parole “per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro”;
- 3) alla lettera f) aggiungere dopo le parole: “la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,” le seguenti “ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti”;
- 4) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;”;
- 5) alla lettera k) sono apportate le seguenti modifiche:
 - i. sostituire le parole “nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno” con le seguenti: “nuovi finanziamenti fino a 60 mesi”,
 - ii. sostituire le parole “3 mila euro” con le seguenti: “25 mila euro”,
 - iii. sopprimere la seguente parola “assoggettati”;
 - iv. sopprimere le parole da “come da dichiarazione” fino a “DPR 445/2000”;
- 6) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese;”.

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

“1-bis. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

1-ter. La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.”.

49.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.49

NUGNES

✓ Sostituire le parole "3 mila" con le seguenti "30 mila".

✓ Al comma 1, lettera K),
→ 1

49.16

AS 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 49

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo ~~49~~, aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis

(Garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività)

1. Viene istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un "Fondo di garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività", a cui sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concessa una garanzia a titolo gratuito sui pagamenti dei canoni:
 - a. relativi ai contratti di affitto dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa relativi ad immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. relativi ai canoni d'affitto di aziende;
 - c. dovuti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,
 - d. relativi agli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa o lavoratore autonomo è pari a un milione di euro.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si definiscono le disposizioni attuative del presente articolo.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.500 milioni"

49.0.2

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

ARTICOLO 54

All'articolo 54, al comma 1, sostituire la lettera a. con il seguente periodo:

"a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto alla media trimestrale del dell'anno 2019 ovvero nel minor lasso di tempo inter-corrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;"

sostituire il comma 2 con il seguente: " 2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: "478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il

tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.".

e, al comma 4, sostituire le parole: " 400 milioni di euro per il 2020," con le seguenti: " 800 milioni di euro per il 2020,"

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.600 milioni"

54.1

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 54

All'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono altresì estese ai mutui richiesti per liquidità, ristrutturazioni edilizie o simili richiesti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103."

e, al comma 4, sostituire le parole: " 400 milioni di euro per il 2020," con le seguenti: " 800 milioni di euro per il 2020,"

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.600 milioni"

54.8

AS 1766
Emendamento

Articolo 56

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività professionali e imprenditoriali danneggiate dall'epidemia da COVID-19 i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno finanziario a professionisti, micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

56.1

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 56

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2 , dopo le parole "le attività" inserire le seguenti: professionali ed"

al comma 6 le parole: "con una dotazione di 1.730 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 2.000 milioni di euro,"

e, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti nonché ai professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'art. 101 T.fue."

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.730 milioni"

56.3

PETRENGA

ART. 56

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole “ attività imprenditoriali” inserire le parole “ e i liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020” e, dopo le parole “come definite al comma 5”, inserire le parole “e i liberi professionisti, come definiti al comma 5 bis”;
- b) al comma 3 , dopo le parole “ l’Impresa” inserire le parole “ o il libero professionista”;
- c) al comma 4, dopo le parole “le Imprese”, inserire le parole “ o i liberi professionisti”;
- d) dopo il comma 5, inserire il seguente: “5 bis : Ai fini del presente articolo, si intendono per liberi professionisti, i lavoratori autonomi aventi Partita Iva, iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020, aventi sede in Italia “.

56.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.61

NUGNES

Dopo il comma 5 aggiungere le seguenti:

6. Gli enti di diritto privato di previdenza

obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

7. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

8. All'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021"

61.41

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 65

FLORIDIA, ACCOTO, FENU, DESSÌ, EVANGELISTA, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, anche nel caso di mancato avvio dell'attività a causa dell'avvenuta emergenza COVID-19. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» inserire le seguenti: «, salvo che i soggetti che svolgono tali attività non dimostrino che negli immobili di cui al comma 1 non sia stato possibile attivare l'esercizio dell'attività di impresa a causa dell'emergenza Covid-19,».

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) ai sensi dell'articolo 126.».

65.3

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

ARTICOLO 65

All'articolo 65, comma 1, sostituire le parole "di immobili rientranti nella categoria catastale C/1", con le seguenti: "di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande."

e, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa nonché ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020"

1-ter. Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "500 milioni"

65.12

EMENDAMENTO

ART. 68

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: "31 maggio 2020", con le seguenti: "30 novembre 2020", sostituire le parole: " entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione", con le seguenti: "entro il mese di dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno" e al comma 3, sostituire le parole: "31 maggio", con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

68.4

Emendamento

Articolo 125

FAZZONE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dopo le parole “dei piccoli comuni.” Si aggiungono le parole “con innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche”
- b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis.All’art. 2-septies, lett. c), punto 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-quater, le parole “nella misura del 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell’85 per cento” e le parole “nella misura dell’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”.

2)al comma 1-quinquies, le parole “nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 90 per cento e del 100 per cento”

125.6

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 125

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

- a) *Alla rubrica dopo le parole: “dei piccoli comuni.” aggiungere le seguenti: “innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche”;*
- b) *Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*
 - “4-bis. All’art. 2-septies, lett. c), punto 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modifiche:
 - 1) *al comma 1-quater, sostituire le parole: “nella misura del 70 per cento” con le seguenti: “nella misura dell’85 per cento” e le parole: “nella misura dell’80 per cento” con le seguenti: “nella misura del 95 per cento”;*
 - 2) *al comma 1-quinqies, sostituire le parole: “nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento” con le seguenti: “nella misura del 90 per cento e del 100 per cento”*

125.7

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 125

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 125-*bis*

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

2. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

125.0.1

Emendamento

Articolo 125

FAZZONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis. (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della

125.0.2
319

7.

legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

125.0.2

Emendamento

Articolo 125

FAZZONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis (Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

125.0.3

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 125

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 125-*bis*.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.
2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.
3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.
4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

125.0.4